



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 242

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI VALLELAGHI - variante luglio 2018 al piano regolatore generale relativa al territorio dell'ex Comune di Vezzano - APPROVAZIONE CON MODIFICA

Il giorno **22 Febbraio 2019** ad ore **12:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 42 di data 31 luglio 2018 il Consiglio comunale di VALLELAGHI ha adottato in via preliminare la variante luglio 2018 al piano regolatore generale del Comune di VALLELAGHI, relativa al territorio dell'ex Comune di Vezzano, ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge;

la documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 9 agosto 2018 con lettera del Comune registrata al protocollo provinciale con il numero 463269;

la variante in argomento è finalizzata in generale alla razionalizzazione complessiva dell'area produttiva del settore secondario di interesse locale e, contestualmente, di quella commerciale. Le aree interessate sono localizzate a Vezzano in località Fossadi e le modifiche proposte sono il risultato di accordi urbanistici con soggetti privati in funzione di rilevanti interessi pubblici e urbanistici.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si evidenzia che la relazione illustrativa del piano comprende un capitolo dedicato alla rendicontazione urbanistica che conclude evidenziando "la coerenza sostanziale del PRG con gli obiettivi, le strategie, le invarianti e le cartografie del PUP", e che gli impatti attesi sull'ambiente sono generalmente neutri.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune nella deliberazione di adozione della variante in argomento fa presente che la medesima non interessa beni gravati da uso civico.

Al fine della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani stralci, ove approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6 della l.p. n. 15 del 2015, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 24 ottobre 2018;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, e con il Piano territoriale della Comunità, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 22/18, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A. Si fa presente che tale parere è stato trasmesso al Comune in data 7 novembre 2018, con lettera protocollo n. 662129.

Il parere conclusivo della Conferenza evidenzia la necessità di un approfondimento dei contenuti della proposta pianificatoria in considerazione delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali, al fine di assicurare la coerenza della variante in argomento rispetto al quadro urbanistico del PUP e alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n.15. In particolare, in riferimento al rapporto ambientale contenuto nella relazione illustrativa, si chiede di riportare le relative conclusioni nella deliberazione di adozione definitiva, mentre per quanto riguarda la documentazione tecnica di variante, si richiedono specifiche integrazioni relativamente alla legenda, allo stato finale proposto della cartografia, allo stato di raffronto delle norme di attuazione. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, il parere richiama in via generale la necessità di assicurare coerenza delle previsioni rispetto agli strumenti vigenti approvati in materia dalla Giunta provinciale (piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), carta di sintesi geologica provinciale (CSG), carta delle risorse idriche (CRI)) e il rispetto delle prescrizioni, riportate nel parere medesimo, dettate in sede di Conferenza di servizi tenutasi in data 9 ottobre 2018 per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle modifiche adottate. Il parere conclusivo richiama inoltre le valutazioni effettuate,

rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, dai Servizi della Provincia competenti in tema di aree agricole e agricole di pregio, di infrastrutture stradali, di aree commerciali e in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Sotto l'aspetto prettamente urbanistico nel parere si prende atto della proposta traslazione verso nord dell'area commerciale vigente fino al limite fisico determinato dalla roggia esistente, finalizzata alla realizzazione della nuova viabilità di accesso alla parte di area produttiva, evidenziando che la stessa va ad interferire con le aree agricole disciplinate dall'articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale; si chiede pertanto di motivare tale scelta nel rapporto ambientale quale precisazione del limite dell'area, da fissare comunque in corrispondenza dell'inizio della fascia di rispetto idraulico della roggia. Relativamente alle singole previsioni il parere contiene osservazioni in merito alla variante "C" per la quale si chiede di specificare o attribuire una numerazione diversa da quella assegnata e alla variante "D" di cui va rivista la destinazione proposta aggiornando la cartografia rispetto alla viabilità esistente; rilievi sono stati espressi rispetto all'altezza massima prevista per la nuova area produttiva multifunzionale (variante "F") in quanto la stessa non potrà essere i 9 metri proposti dalla variante generale al piano in salvaguardia fino alla sua approvazione. Infine relativamente alle modifiche normative si chiede di rivedere la stesura dell'articolo 48 per evitare problemi di interpretazione della norma.

Si evidenzia che con l'espressione del parere sopra richiamato il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 10 agosto 2018 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto di eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazione della documentazione, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune, alla luce delle osservazioni provinciali, con verbale di deliberazione n. 63 di data 27 novembre 2018 ha adottato in via definitiva la variante luglio 2018 in oggetto; in tale deliberazione si fa presente che nel periodo di deposito della variante, effettuato ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della l.p. n. 15/2015, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse. Gli elaborati adottati in via definitiva sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 6 dicembre 2018 con lettera registrata al n. 739137 del protocollo provinciale.

Verificati i contenuti della variante luglio 2018 rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 22/18, il Servizio provinciale ha rilevato che l'Amministrazione comunale di VALLELAGHI ha provveduto a richiamare nelle premesse della deliberazione di adozione definitiva le conclusioni del documento di rendicontazione urbanistica, facente parte della relazione illustrativa di variante, ed ha modificato la documentazione tecnica apportando le integrazioni e correzioni richieste nella valutazione provinciale, ad eccezione della riduzione dell'ampliamento dell'area commerciale al limite della fascia di rispetto idraulico della roggia, di cui alla variante contraddistinta dalla lettera "C", per la quale l'Amministrazione comunale ha prodotto proprie considerazioni ed elementi motivazionali a sostegno di tale scelta. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota di data 20 dicembre 2018, protocollo n. 776129, ha richiamato al Comune che la riduzione richiesta dell'ampliamento dell'area commerciale è una condizione che deriva dal parere del Servizio Bacini montani che ha ribadito l'inderogabilità di detta fascia e dal rispetto della disciplina delle aree agricole del Piano urbanistico provinciale. Il Servizio, considerati i vincoli ambientali che interessano detta fascia di rispetto e la necessaria osservanza del PUP, ha ribadito la necessità di riduzione dell'area commerciale, come evidenziato in sede di Conferenza di pianificazione.

In data 15 febbraio 2019, con nota di protocollo provinciale n. 105817, il Comune ha provveduto a trasmettere gli elaborati modificati come richiesto da ultimo dalla Provincia al fine dell'approvazione della variante da parte della Giunta provinciale.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante luglio 2018 al piano regolatore generale del Comune di VALLELAGHI, relativa al territorio dell'ex Comune di Vezzano, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 63 di data 27

novembre 2018, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B, comprensivi della modifica conseguente al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 22/18 di data 24 ottobre 2018 e richiesta in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 20 dicembre 2018, prot. n. 776129.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante luglio 2018 al piano regolatore del Comune di VALLELAGHI in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 7 dicembre 2018 (giorno successivo alla data di arrivo dell'adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso nel termine di legge dalla data del presente provvedimento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante luglio 2018 al piano regolatore generale del Comune di VALLELAGHI, relativa al territorio dell'ex Comune di Vezzano, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 63 di data 27 novembre 2018, la modifica conseguente al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 22/18 di data 24 ottobre 2018 e richiesta in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 20 dicembre 2018, prot. n. 776129;
- 2) di approvare con la modifica di cui al punto 1) la variante luglio 2018 al piano regolatore generale del Comune di VALLELAGHI, relativa al territorio dell'ex Comune di Vezzano, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 63 di data 27 novembre 2018, negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera B;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 22/18 di data 24 ottobre 2018 corrispondente all'allegato A;
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante luglio 2018 al piano regolatore generale del Comune di VALLELAGHI in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 13:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

002 ELABORATI

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio**

**CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)**

VERBALE N. 22/18 DEL 24 Ottobre 2018

**OGGETTO: COMUNE DI VALLELAGHI: Variante luglio 2018 al piano regolatore generale
Rif. delib. cons. n. 42 dd. 31 luglio 2018 – prima adozione (pratica 2533).**

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2018, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 09.10 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 507254 di data 06 settembre 2018, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere/delega
Ing. Silvano Beatrici	Comune di Vallelaghi	assessore Urbanistica e Lavori Pubblici	Delega prot 624345 del 22.10.2018
Arch. Manfredi Talamo	Comune di Vallelaghi	Progettista incaricato	
Arch. Laura Zamboni	Comune di Vallelaghi	Progettista incaricato	
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		Verbale Conferenza PGUAP 09.10.2018
I	Servizio Bacini Montani		Verbale Conferenza PGUAP 09.10.2018
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico		Verbale Conferenza PGUAP 09.10.2018
	Servizio Foreste e Fauna		Verbale Conferenza PGUAP 09.10.2018
	Servizio Agricoltura		Parere prot 580239 del 10.10.2018

Ing. Marianna
Marconi

APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente
funzionario
delegato

Delega prot. 605886
dd. 16.10.2018
Parere prot 626672
del 23.10.2018

Servizio Industria, Artigianato, Commercio e
Cooperazione

Parere prot 624078
del 22.10.2018

Servizio Opere Stradali e Ferroviarie

Parere prot 629997
del 24.10.2018

Servizio Gestione Strade

Parere prot 629997
del 24.10.2018

Arch. Nicla D'Aquilio Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio relatore

Arch. Angiola Turella Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio presidente

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 31 luglio 2018, pervenuta in data 9 agosto 2018, il Comune di Valledaghi ha adottato una variante al PRG comunale finalizzata alla razionalizzazione complessiva dell'area produttiva del settore secondario di interesse locale e, contestualmente, di quella commerciale. Le aree oggetto della presente variante sono localizzate a Vezzano in località Fossadi e le modifiche proposte sono il risultato di accordi urbanistici con soggetti privati in funzione di rilevanti interessi pubblici e urbanistici.

Il piano in oggetto è stato esaminato dalla Conferenza di pianificazione di data 17 ottobre 2018 che si è espressa secondo quanto riportato nel presente verbale.

Contenuti della variante

Come illustrato dall'Amministrazione comunale e dal progettista nell'ambito della Conferenza di pianificazione, la presente variante al PRG è stata intrapresa al fine di ridefinire gli accessi e alla localizzazione di una zona commerciale.

Valutazione del piano

La variante al PRG risulta corredata da un'esaustiva relazione illustrativa e dal documento di rendicontazione, che supportano le scelte di Piano operate. Si segnala tuttavia che le conclusioni della valutazione non sono state riportate nelle premesse della deliberazione, per cui tale adempimento andrà assicurato in sede di adozione definitiva.

Come descritto in relazione ed esaminato in Conferenza, le trasformazioni proposte, volte al ridisegno in particolare infrastrutturale e delle tipologie insediative dell'area produttiva vigente, risultano in gran parte condivisibili.

Dette previsioni, finalizzate all'inserimento del nuovo innesto dalla SS45bis e alla realizzazione della viabilità di servizio per l'accesso alla parte di area produttiva che si sviluppa a monte, sono regolate da specifici accordi urbanistici, allegati al piano, che fissano le cessioni a favore dell'Ente pubblico a fronte delle modifiche adottate. Proprio per la realizzazione della nuova viabilità di accesso la variante al PRG prevede una traslazione verso nord dell'area commerciale vigente, fino al limite fisico determinato dalla roggia. Al riguardo si prende atto della modifica proposta, evidenziando che la stessa, andando a interferire con le aree agricole disciplinate dall'articolo 37

delle norme del Piano urbanistico provinciale, va motivata nel documento di rendicontazione quale precisazione del limite dell'area, da fissare in ogni caso in corrispondenza dell'inizio della fascia di rispetto idraulica della roggia.

Riguardo alle singole previsioni si segnala che quella contraddistinta con la lettera "C", dove l'attuale area agricola viene proposta commerciale di interesse locale mediante apposizione di cartiglio n.4 (numerazione peraltro già presente nelle altre aree commerciali), risulta necessario specificare o attribuire una diversa numerazione.

Per l'area "D", caratterizzata da un perimetro assotigliato cuneiforme di difficoltosa destinazione produttiva e più facilmente riconoscibile quale area a servizio della mobilità si richiede nuova definizione. La revisione della destinazione urbanistica di quest'area è anche l'occasione per aggiornare la cartografia rispetto alla presenza della viabilità esistente.

Si segnala infine che nella nuova area produttiva multifunzionale "F" l'altezza massima ad essa relativa non potrà essere i 9 metri proposti dal Piano in salvaguardia fintanto che il medesimo non verrà approvato.

Cartografia della variante al PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è composta da un elaborato unico e fascicolato comprensivo di: relazione illustrativa, estratto cartografico della porzione della tavola n.4 in scala 1: 2000 vigente e anche di quella prevista quale variante generale e non ancora esaminata dalla Conferenza e dai Servizi competenti e pertanto l'elaborato di raffronto non possiede, ad oggi, fondamento in quanto redatto in base ad un Piano in salvaguardia anziché quello vigente.

Si riportano di seguito alcune note specifiche rilevate in fase istruttoria:

- gli elaborati non riportano la legenda;
- non appare in cartografia lo stato finale proposto;
- non risulta lo stato di raffronto relativo alle norme di attuazione.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 9 ottobre 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il loro parere:

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;
- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;
- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile -Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Vallelaghi**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
A	POSITIVO
B	POSITIVO
C	Il Servizio Bacini montani ritiene inderogabile la fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) per qualsiasi tipo di edificazione. Inoltre ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e rileva che è presente uno sfasamento fra la particella demaniale e il sedime della roggia; a tal proposito ricorda che la fascia di rispetto va computata secondo quanto previsto dall'allegato C del regolamento di attuazione della L.P. 18/76 e s.m. (Decreto del Presidente della Provincia n. 22-124 / Leg d.d. 20.09.2013).
D	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
E	Il Servizio Bacini montani ritiene inderogabile la fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) per qualsiasi tipo di edificazione.
F	Il Servizio Bacini montani ritiene inderogabile la fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) per qualsiasi tipo di edificazione.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito le osservazioni espresse dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 17 ottobre 2018.

Il parere di merito del Servizio Agricoltura, pervenuto in data 10 ottobre 2018, non rileva controindicazioni.

Tenuto conto delle modifiche che la variante apporta agli innesti sulla SS45bis, il Servizio Opere stradali e ferroviarie e il Servizio Gestione strade competente ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento alla richiesta n prot. 507254, di data 6 settembre 2018 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) In merito alle varianti A "*nuova viabilità locale di progetto*" e B "*nuovo svincolo di progetto*", si prende atto che la rappresentazione planimetrica è a livello programmatico e che l'esatta collocazione del nuovo asse stradale e della corona giratoria della nuova rotatoria di progetto sulla S.S45 bis sarà oggetto di successivi confronti tra gli scriventi e l'Amministrazione comunale. In ogni caso, si precisa che dovranno confluire in rotatoria, oltre alla S.S.45 bis, la viabilità locale che conduce in centro a Vezzano, la nuova viabilità locale (variante A) nonché l'attuale accesso nord al piazzale del distributore Esso. Contestualmente all'entrata in funzione della nuova rotatoria, andrà valutata la possibilità di rivedere l'attuale accesso alla zona produttiva dalla S.S.45 bis, e razionalizzati i due accessi sud e centrale al bar e al distributore, da unificare in un unico accesso;
- 2) Con riferimento alla variante D "*prosecuzione verso nord est della viabilità interna*", tale prolungamento dovrà servire unicamente allo scopo di fornire un accesso da sud all'ampliamento dell'area produttiva, e non potrà in nessun modo essere utilizzato, né ora né in futuro, per dare un nuovo accesso diretto dalla S.S.45 bis;
- 3) In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare, anche all'interno dei centri abitati.

Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Riguardo alla disciplina urbanistica commerciale si riporta di seguito il parere espresso in data 29 agosto 2018 dal Servizio Industria artigianato, commercio e cooperazione:

"La variante in oggetto interessa l'area produttiva di interesse locale e l'area commerciale situate in località Fossati a Vezzano e prevede alcune modifiche da "aree agricole" in "aree commerciali di interesse locale" e da "da aree produttive di interesse locale" in "aree aree produttive con carattere multifunzionale" - con un'espansione delle possibilità insediative commerciali - a fronte della cessione all'Amministrazione pubblica di alcune aree al fine di riorganizzare in modo più funzionale la viabilità pubblica della zona; la variante è corredata da due accordi urbanistici che definiscono in modo puntuale le previsioni e gli obblighi in capo sia ai privati che all'Amministrazione comunale.

Ferme restando le necessarie valutazioni, che non competono a questo Servizio, in ordine al rispetto ed alla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, con particolare riferimento a quanto stabilito dal comma 8 che non sembra contemplare la possibilità di trasformazione delle aree agricole in aree commerciali ed a quanto stabilito dall'articolo 25 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 per quanto concerne, in particolare, la congruità e proporzionalità degli accordi stipulati, questo Servizio non

ha nulla da osservare evidenziando che, in ogni caso, per gli insediamenti di commercio al dettaglio si applicano le disposizioni stabilite con il titolo VI delle norme di attuazione del PRG del comune di Vezzano.”

Rispetto a quanto evidenziato sulla compatibilità della variante al PRG con la disciplina delle aree agricole si rinvia a quanto sopra osservato rispetto alla precisazione del limite di dette aree.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente riassume il parere di merito che di seguito si riporta:

"INQUINAMENTO ACUSTICO

Attività potenzialmente rumorose (aree produttive, artigianali ecc.)

Sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico, si evidenzia, come già espresso in una precedente Variante, la necessità di porre attenzione alla vicinanza dell'area produttiva/multifunzionale con un'area residenziale.

A tal proposito si ricorda che l'art. 4 lettera a) della Legge 447/95 quadro sull'inquinamento acustico, dispone il divieto di accostare aree i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In altre parole, non possono essere consentiti accostamenti di aree con salti maggiori di una classe acustica.

Relativamente alla vicinanza delle aree produttive con le aree residenziali si deve anche considerare che oltre ai limiti assoluti definiti dal piano di classificazione acustica, le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. In altre parole l'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari dell'attività significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico. Pertanto, al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'Amministrazione comunale dovrà richiedere ai soggetti proponenti le opere, la predisposizione di una **valutazione di impatto acustico**, al fine di accertare presso i recettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore. La citata valutazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 447/95.”

Norme di attuazione

Con la variante al PRG in esame il Comune di Vallelaghi ha di fatto modificato unicamente l'art.48 e apposto specifico cartiglio 4 relativo all'area commerciale che, riportato in una tabella di raffronto posta a pag.17 del fascicolo di variante, genera conflitto di informazioni che andranno necessariamente semplificate.

Conclusioni

Ciò premesso, sulla base delle osservazioni emerse nella presente Conferenza di pianificazione, si esprime parere favorevole alla variante al PRG in oggetto adottata dal Comune di Vallelaghi, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo quanto sopra evidenziato al fine della sua approvazione.

La seduta è chiusa alle ore 09.45.

ND-ANT

Il Presidente della Conferenza
- Arch. Angiola Turella -

